

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO E

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, ASSOCIAZIONE

JANELA, M.A.I.S., RE.TE. ONG, VIE D'INCONTRO S.C.S. ONLUS

PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI E L'ESPANSIONE DI ATTIVITÀ

DEL CENTRO INTERCULTURALE

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione da parte dei cittadini attivi [di seguito: Avvisi];

- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati individuati i cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) In data 29.09.2017, con messaggio di posta elettronica acquisito dalla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2640, conservato agli atti, l'Associazione Janela, C.F. 97810410015, con sede in Corso Telesio 22/4, Torino, a nome di Action Aid, Associazione Janela, M.A.I.S. (Movimento per l'Autosviluppo l'Interscambio e la Solidarietà), Re.Te Ong, Vie d'Incontro s.c.s. Onlus, ha presentato la proposta per la riqualificazione e l'espansione delle attività del Centro Interculturale della Città di Torino mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento;
- i) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (mecc. n. 2018 00525/070) è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di gestione condivisa, come previsto dall'art. 9, comma 4, del Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
- j) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;
- k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo alla riqualificazione di spazi e all'espansione di attività del Centro Interculturale della Città di Torino, ascrivibile all'ambito di azione "B. Piattaforme di servizio pubblico sottoutilizzate", come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
- l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- m) Il Centro Interculturale della Città di Torino, essendo locato in c.so Taranto 160, si inserisce all'interno del quartiere Regio Parco e, pertanto, ha come riferimento territoriale la Circoscrizione 6, con cui sono già attive varie collaborazioni;
- n) Con Deliberazione n. mecc. ... del ... la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare lo schema del presente atto;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dott. Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura - Centro Interculturale, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale interviene non in proprio, ma quale

2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa del Centro Interculturale della Città di Torino (nello specifico: cortile esterno, sala conferenze primo piano ed ex alloggio custode), sito in Corso Taranto 160, per il periodo indicato al successivo art. 7.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - arricchire le attività di integrazione sociale, in parallelo al potenziamento di quelle già in essere, organizzate dal Centro Interculturale;
 - rafforzare i processi locali di cittadinanza attiva volti ad incoraggiare la partecipazione e il protagonismo della cittadinanza, tramite azioni di autoproduzione, scambio e cura dello spazio pubblico;
 - incrementare l'offerta culturale per la comunità locale, in collaborazione con le istituzioni culturali della Città e la Circoscrizione 6, attraverso una programmazione atta a promuovere il dialogo interculturale e la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche globali;
 - riqualificare le strutture esistenti e crearne di nuove, al fine di valorizzare l'identità del luogo e aumentare la fruizione dello stesso da parte della comunità, oltre che la riconoscibilità interna ed esterna dell'area come polo interculturale;
 - rafforzare le dinamiche tra i soggetti partner della programmazione delle attività del Centro Interculturale, al fine di dare vita a iniziative che possano estendere l'efficacia delle loro azioni nel lungo periodo.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1 del Regolamento e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione delle Parti, sono:
 - attività espositive in relazione a diverse discipline artistiche ed eventi a carattere interculturale, aperti alla cittadinanza e da realizzare in cooperazione con altre realtà del territorio;
 - laboratori didattici aperti a gruppi di giovani, bambini e scuole;
 - attività formative rivolte a giovani e adulti, orientate allo sviluppo di nuove competenze;
 - attività ludico-sportive aperte a tutte le fasce d'età (es. laboratori per bambini, attività ginniche o di palestra cognitiva per adulti e terza età);
 - attività di stimolo ai processi di cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella cura degli spazi riqualificati e in azioni di autoproduzione, scambio e riciclo (es. orti sociali);
 - attività di comunicazione, complementare e funzionale allo sviluppo e alla buona riuscita delle attività sopracitate e necessaria per la promozione e la valorizzazione dell'area agli occhi della cittadinanza.Qualora venissero individuate risorse finanziarie adeguate all'interno del Progetto Co-City o di altri progetti della Città atte a ristrutturare l'area esterna / cortile, la sala conferenze del primo piano e l'ex alloggio della custode, si prevedono le seguenti ulteriori azioni:
 - creazione di un percorso ludico-sportivo e di un orto botanico nell'area verde / cortile sul fronte;

- realizzazione di un campetto polivalente nell'area esterna / cortile sul retro;
- creazione di un punto ristoro nel cortile sul fronte per attività stagionale di ristorazione;
- riqualificazione dell'ex alloggio custode, per la realizzazione di attività coerenti con gli obiettivi del Patto.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo dell'area esterna del cortile, della sala conferenze sita al primo piano e dell'ex alloggio custode.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle aree e dei locali indicati al comma 2 del presente articolo, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. Le Parti si impegnano a collaborare al coordinamento, alla realizzazione e alla gestione delle azioni oggetto del presente Patto, nel rispetto reciproco di tempi e spazi. I Proponenti si coordineranno con il Centro Interculturale per stabilire un calendario condiviso delle attività, tenendo conto della programmazione istituzionale del Centro, già in essere. Durante gli orari di chiusura della struttura, in cui non sia presente personale dipendente del Comune (dal lunedì al venerdì dopo le ore 20.00, il sabato dalle ore 16.00 e la domenica), il Centro mette a disposizione gli spazi oggetto del presente Patto, dei quali i Proponenti si impegnano alla gestione e custodia.
5. Le Parti convengono, altresì, sul fatto che le manutenzioni ordinarie e straordinarie rimangono a carico della Città, esclusi eventuali interventi da realizzare a seguito di danni alla struttura, riconducibili a responsabilità dirette dei Proponenti.
6. Potrà essere richiesto un contributo spese a enti/associazioni terze al di fuori del gruppo dei Proponenti per l'utilizzo della Sala Conferenze del Centro Interculturale in momenti in cui la struttura sia chiusa e la cui gestione non preveda la presenza del personale dell'Amministrazione ma dei Proponenti, in qualità di custodi e garanti degli spazi. A tal proposito si specifica che, per attività ed eventi organizzati dal Centro Interculturale e dai Proponenti, in collaborazione con associazioni terze, a queste ultime verranno concessi gli spazi a titolo gratuito a fronte di apposita richiesta di patrocinio e contributo in servizi. Il contributo spese sarà richiesto esclusivamente a coloro che intendano utilizzare la Sala Conferenze per attività/manifestazioni proprie, per la cui organizzazione non è previsto il coinvolgimento del Centro Interculturale o dei Proponenti. Il valore di tale contributo è stabilito come da Regolamento n. 186 relativo alla concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni, approvato il 28 gennaio 1991 con deliberazione del C.C. mecc. 9007590/08, modificata con deliberazione del C.C. in data 4 maggio 1992 mecc. 9204078/08 e 19 marzo 2007 mecc. 200700545/094.

7. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Gli interventi non finanziati tramite il progetto Co-City o altri progetti della Città possono essere effettuati in via diretta dai Proponenti, ferme restando le attribuzioni di supervisione e verifica spettanti alla Città ai sensi del Regolamento.
8. La Città si impegna inoltre a reperire ulteriori risorse economiche per la realizzazione di quanto previsto dal presente Patto.
9. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti: un board esecutivo al quale parteciperà almeno un rappresentante per ciascuno dei Proponenti, un rappresentante del Centro Interculturale e un rappresentante politico della Circoscrizione 6 che a sua volta individuerà eventuali rappresentanti tecnici per la gestione a livello operativo di progetti comuni. Il board avrà il compito di riunirsi almeno tre volte l'anno in modo da stabilire collettivamente obiettivi, azioni e modalità di attuazione per il medio e lungo termine nonché verificarne lo stato di attuazione. Sarà altresì incarico del board monitorare le iniziative e valutare gli impatti sul territorio e sulla comunità locale attraverso indicatori condivisi. I dati ricavati saranno riportati in una relazione finale, corredata di rendiconto finanziario, anche con riferimento a quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Il board sarà suddiviso al proprio interno per aree tematiche, individuate in relazione alle attività progettuali:
 - Area educativa;
 - Area culturale;
 - Area progettazione, comunicazione e fundraising.Eventuali richieste di collaborazione o proposte progettuali da parte di associazioni o enti terzi verranno vagliate dal board, tenendo in considerazione obiettivi, attività e impegni delle stesse.
10. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3

FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del ... (mecc. ...), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a) azioni di accompagnamento da parte del personale degli uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;

- b) esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
- c) azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;
- d) beni strumentali, arredi e materiali di consumo per lo svolgimento di attività nell'area esterna / cortile della struttura di Corso Taranto, quali cassoni per orto, panche, tavoli e altre attrezzature, che saranno forniti dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City (v. elenco allegato);
- e) uso a titolo gratuito degli spazi del Centro Interculturale, attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste. Le utenze utilizzate non ad uso esclusivo e con i seguenti identificativi: energia elettrica: POD IT020E00034777, codice utenza E00024241, contatore 1001614809; riscaldamento: codice SAP CE-0874-B-ITS01, Accorp. a CE-0874-A-ITC01 (Taranto 170), PDR 09951207743582; fornitura idrica: codice utenza 0010131768, permangono a carico della Città.

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.

Si allegano inoltre:

- Info rischi;
 - Piano di Evacuazione;
 - Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici;
 - Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza.
3. I Proponenti individuano nelle persone di Antonio Fiandaca e Elena Orso Giacone i supervisor cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto

contenuto nel “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato un diverso referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei propri associati.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere diversi da quelli individuati dal presente Patto deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguiti a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l’Amministrazione decida di tenerle o che tale rimozione arrechi nocimento al bene comune.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell’accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso l’individuazione di indicatori condivisi da parte del board. I dati ricavati saranno riportati in una relazione finale, corredata di rendiconto finanziario. Ai fini della programmazione e della valutazione in itinere, il board si riunirà periodicamente (almeno 3 volte l’anno), come descritto al comma 9, art. 2 del presente Patto.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione sino a dicembre 2021, con verifica intermedia da parte del board. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.

2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Proponenti

Per la Città
